



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

ORDINANZE DIRIGENZIALI

Ordinanza n. 10 del 14/03/2021

Oggetto: SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SOSTA DURANTE IL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- con ordinanza n. 26/2013 si è vietata la sosta dei veicoli in riferimento al calendario del servizio di pulizia meccanica delle strade svolto su tutto il territorio comunale.
- con ordinanza n. 18/2019 si è aggiornato il calendario relativo al servizio della pulizia meccanica delle strade svolto su tutto il territorio comunale.

Considerato che

- nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'emergenza per la diffusione del virus Covid 19, in diversi periodi dell'anno si è provveduto a sospendere le ordinanze in premessa indicate, al fine di consentire la cittadinanza di lasciare il veicolo in sosta, considerando l'impossibilità di circolare sul territorio comunale;
- il Decreto Legge 16-5-2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge n. 74 del 14 luglio 2020, prevede all'art. 1. Misure di contenimento della diffusione del COVID-19, comma 16-sexies che: "Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
- con il comma 16-septies del Decreto Legge 16-5-2020 n. 33 sono denominate:
 - a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
 - b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori

- l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
- c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
- d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).
- con il DPCM del 2 marzo 2021 si prevede al Capo V "Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa" prevedendo all'art. 38 (Zona rossa) 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 1'8 ottobre 2020 (allegato 25).
 - con Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, prendendo atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, commi 16-quater e 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, "Misure di contenimento del contagio nelle zone rosse", si è dichiarata la Regione Lombardia in Zona rossa, dal giorno 15 marzo fino al 30 marzo 2020;
 - il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" prevede all'art. 1, comma 2, che "dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le norme del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 28 gennaio 2021 con la quale si è disposta la proroga della sospensione temporanea dell'attività sanzionatoria fino al 30 aprile 2021 nelle aree regolate da disco orario e nelle aree di sosta a rotazione regolata da dispositivi a pagamento .

RICHIAMATE le ordinanze dirigenziali n. 38/2020 e n. 43/2020 contenenti provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività sanzionatoria fino al 31 gennaio 2021; concernente i divieti di sosta per il servizio pulizia strada, disco orario e la sosta a rotazione regolata da dispositivi a pagamento .

VALUTATO che, al fine di agevolare la cittadinanza costretta a restare al proprio domicilio in

relazione alle limitazioni e ai divieti imposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, e successivi ,recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende opportuno disporre la sospensione la sospensione dell'efficacia delle ordinanze di regolazione della sosta per il lavaggio delle strade su tutto il territorio comunale nel periodo dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021.

ORDINA

A decorrere dal 15 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, su tutto il territorio comunale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dell'efficacia delle ordinanze di regolazione della sosta durante il lavaggio strade.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dagli stessi termini.

**Sottoscritta dal Dirigente
(LONGOBARDO FERDINANDO)
con firma digitale**